

Indice

Notazioni introduttive pag. V

Forze armate - Guida agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro

1. GLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA IN AMBITO MILITARE

1.1 Premessa	»	3
1.2 Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate	»	4
1.3 Individuazione del datore di lavoro	»	5
1.4 Individuazione dei dirigenti e preposti.....	»	7
1.5 Comunicazioni, denunce e segnalazioni.....	»	7
1.6 Servizio di prevenzione e protezione	»	8
1.7 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	»	9
1.8 Formazione, informazione e addestramento.....	»	11
1.9 Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa	»	12
1.10 Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari.....	»	12
1.11 Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni.....	»	15
1.12 Valutazione dei rischi.....	»	16
1.13 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	»	17
1.14 Tessera di riconoscimento	»	18
1.15 Funzioni di medico competente.....	»	18
1.16 Comunicazioni, segnalazioni e documenti.....	»	19
1.17 Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze.....	»	20
1.18 Vigilanza	»	21
1.18.1 Istituzione dei servizi di vigilanza.....	»	21
1.18.2 Organizzazione dei servizi di vigilanza.....	»	21
1.18.3 Funzioni dei servizi di vigilanza	»	22
1.18.4 Personale addetto ai servizi di vigilanza	»	23
1.19 Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri	»	24

Notazioni introduttive

Nel Dlgs 626/1994 l'organizzazione della sicurezza ne rappresentava un fondamentale profilo. Il nuovo testo unico, approvato con Dlgs 81/2008 e, successivamente, modificato ed integrato con il Dlgs 106/2009, conferma e perfeziona tale impostazione normativa, integrandola e modificandola, come vedremo. La principale ragione che ha determinato gli elementi di continuità risiede nel fatto che anche il recente provvedimento legislativo si pone sul solco giuridico delle medesime direttive europee, tra cui, principalmente, la direttiva 89/391/Cee del 12 giugno 1989 che a suo tempo ha posto l'impalcatura organizzativa da cui originano sia il Dlgs 626/1994 sia il Dlgs 81/2008.

Sicurezza e vertice dell'amministrazione

Anche nel nuovo decreto l'organizzazione per la sicurezza ha "origine" dal vertice della singola Amministrazione: il datore di lavoro per la sicurezza, infatti, è *individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni*" (art. 2, comma 1, lett. b). Sono, pertanto, per fare alcuni esempi, sindaci, presidenti delle province, rettori delle Università, ad individuare i rispettivi datori di lavoro per la sicurezza. La norma chiarisce anche, in modo sostanzialmente conforme al Dlgs n. 626/1994, gli elementi da tenere presente per individuare il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni:

Il soggetto deve essere:

- a) *"dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero"*
- b) *"funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale";*

Deve essere inoltre:

- c) *"dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa";*
- d) *individuato "tenendo conto dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività".*

La disposizione, inoltre, stabilisce (facendo propria, in tal modo, la prevalente interpretazione giurisprudenziale) che lo *"spostamento"* di funzioni (e, conseguentemente, delle responsabilità giuridiche ad esse legate) non si realizza *"in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopraindicati"*: in tal caso, infatti, *il datore di lavoro coincide con organo di vertice medesimo*" (ultimo periodo dello stesso art. 2, comma 1, lett b) e resta, quindi, in capo al vertice la funzione primaria di datore di lavoro. Qualora il vertice della singola Amministrazione pubblica abbia, invece, proceduto all'individuazione del datore di lavoro in modo conforme al decreto, la conseguenza giuridica è chiara e netta: il vertice si sgrava, sostanzialmente, di gran parte degli obblighi organizzativi e gestionali propri del datore di lavoro (descritti esaurientemente nell'art. 18).

"Sopravvivono", tuttavia, in capo al vertice, i profili di responsabilità conseguenti ai poteri "strutturali", indissolubilmente legati al vertice dell'Amministrazione (un

esempio è il potere del vertice di definire il *budget* per la sicurezza, quindi, di dare adeguate o meno risorse economiche per consentire al datore di poter efficacemente intervenire per il miglioramento della sicurezza).

Nozione e discrezionalità organizzativa

Come detto, il nuovo decreto non modifica la nozione giuridica di datore di lavoro per la sicurezza sul lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, ma il nuovo testo (a parte quanto già riportato sui requisiti generali) non dà utili indicazioni a proposito di chi debba, in concreto, assumere la titolarità del ruolo di datore di lavoro. In questo senso ripropone lo spazio di discrezionalità già espresso dal Dlgs n. 626. L'individuazione del datore di lavoro resta, quindi, una scelta organizzativa, libera progettazione del disegno organizzativo, legata solo alla complessità della specifica e singola Amministrazione. Considerando, in particolare, l'ente locale, per i vertici di comuni e province si ripropongono, pertanto, anche a seguito del nuovo testo, i "dilemmi organizzativi" rispetto alle varie opzioni del passato. A seconda dei casi, il datore di lavoro per la sicurezza potrà, ad esempio, essere:

- il segretario;
- il direttore generale (se figura diversa dalla precedente);
- ogni singolo dirigente (o posizione organizzativa);
- un solo dirigente.

Il ruolo del datore

Il decreto è, invece, esauriente sul ruolo del datore, vale a dire sulla "missione" e sui compiti che vengono attribuiti a tale figura. Egli, come si desume da un'interpretazione sistematica di varie disposizioni (tra cui artt. 18 e 17), continua ad essere "il regista" ed "il perno" dell'organizzazione per la sicurezza. Si assommano, così, su tale figura, una "miriade" di compiti, macro e micro, esplicitati, in via generale, nell'artt. 18, tra i quali, per fare qualche esempio:

- il nominare gli staff per la sicurezza (medico competente e staff);
- l'affidamento dei compiti in materia di sicurezza ai lavoratori, tenendo presente le capacità e condizioni degli stessi (art. 18, comma 1, lett. c);
- il richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni;
- il fornire loro i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- l'elaborare i documenti di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- il dare informazione, formazione e addestramento ai lavoratori.

Così come sotto la vigenza del Dlgs 626/2004, il datore di lavoro unico non deve, evidentemente, realizzare da solo questi e gli altri compiti precisati dalla legge. Egli, infatti, può trasferire gran parte (ma non tutte) delle proprie funzioni.

Il testo legislativo in esame, infatti, distingue tra funzioni

- a) proprie del datore e non delegabili (art. 17);
- b) delegabili (art. 18).

La prima categoria di funzioni comprende, esclusivamente, due obblighi datoriali:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del complesso documento, i cui contenuti sono precisati dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

A parte, tali "incombenze" tutte le altre, invece, possono essere trasferite ai collaboratori del datore di lavoro.

La delega


Lo strumento, di carattere organizzativo e giuridico, per determinare il trasferimento di funzioni è la delega. La sua utilità è, da un lato, organizzativa perché, in tal modo, il datore di lavoro definisce i distinti ruoli dei vari collaboratori, ma è, dall'altro lato, anche di natura giuridica in quanto, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, l'avvenuta delega determina non solamente il trasferimento delle funzioni in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, ma, altresì, effetti giuridici sulla responsabilità, nel senso che soggetto destinatario delle sanzioni, per le infrazioni legate a quelle funzioni trasferite, diventa il delegato. Come previsto dall'art. 16, comma 3, tuttavia, l'attivazione di una regolare delega *“non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”*.

Il nuovo decreto, a differenza del Dlgs 626/1994, precisa le caratteristiche della delega. Tale strumento organizzativo e giuridico, infatti, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- “investire” un delegato che possenga tutti i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire, altresì, al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto;
- avere adeguata e tempestiva pubblicità.

Una lettura superficiale può suscitare dei dubbi sul citato criterio dell'accettazione per iscritto da parte del delegato. Le perplessità che può suscitare in relazione a potenziali (e preventivabili) rifiuti da parte del delegando, sono, sostanzialmente, ingiustificate, se non altro perché il requisito era già stato codificato dalla giurisprudenza e, d'altra parte, il rifiuto, per non determinare un illecito di natura lavoristica, deve essere, evidentemente, giustificato, (un esempio di lecito rifiuto potrebbe derivare dal fatto che la persona non ha ricevuto adeguata formazione al ruolo). Tale requisito e la sua forma hanno, d'altro lato, delle “giustificazioni” giuridiche significative (se non altro, l'avvenuta accettazione della delega determina, come detto, effetti giuridici anche in ordine a chi debba subire sanzioni penali).

L'organigramma della sicurezza



Una struttura "modulare"

Come implicitamente chiaro da quanto detto, il datore di lavoro pubblico si può avvalere, per organizzare la sicurezza, di una pluralità di soggetti. I principali sono:

- il dirigente,
- il preposto,
- il Servizio di prevenzione (articolabile in responsabile ed addetti),
- il medico competente,
- gli addetti ai servizi operativi (di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato).

Possono essere chiamati a "collaborare" anche altri soggetti, quali:

- progettisti (dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro e degli impianti),
- fornitori di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuali ed impianti,
- installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici.

L'organizzazione, anche nel nuovo decreto sulla sicurezza, è compiuta e modulare, nel senso che va adeguatamente elaborata dal datore di lavoro, in base ai principi della buona tecnica organizzativa applicata alla sicurezza sul lavoro. In tal senso, egli può essere efficacemente assistito anche dalla Funzione specializzata sulla risorsa-uomo.

Il Servizio di prevenzione e protezione

Essenziale "pedina" nell'organizzazione per la sicurezza è, in base a quanto previsto all'art. 17, comma 1, lett. b), il Servizio di prevenzione e protezione (Spp). Il nuovo decreto, sostanzialmente, non innova rispetto a gran parte dei profili inerenti a:

- compiti del Servizio stesso;
- capacità e requisiti professionali dei responsabili e degli addetti;
- possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione protezione dei rischi.

Restano, quindi, pressoché inalterati i profili normativi dell'unità organizzativa in esame, del suo responsabile e degli addetti. Nel complesso il Spp resta il "fulcro" tecnico della sicurezza, che supporta il datore di lavoro, l'organizzazione nel suo complesso ed i lavoratori, con tecniche sulla sicurezza sul lavoro. Dal punto di vista specialistico, egli presidia, infatti, come "ragionamento" tecnico dell'ente relativamente a:

- analisi dei rischi,
- valutazione degli stessi,
- programmazione di misure di miglioramento.

È, peraltro, evidente che la composizione professionale del Spp, lo svolgimento dei compiti tecnici appena citati e degli altri caratteristici del Spp dovranno, in futuro, essere "ri-orientati" tenendo ben presente l'arricchimento della nozione di salute (come benessere) e dei profili specifici che essa include (profili fisici, mentali e sociali della persona).

Il preposto

In questa analisi di sintesi di essenziali temi organizzativi posti dal nuovo decreto, una menzione merita anche il preposto. Il recente provvedimento legislativo definisce (ed è una novità) tale figura. Tale è, pertanto, la "persona" che *"in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Molto significativa (art. 19) è, altresì, la precisazione dei compiti, che nel nuovo decreto sono finalmente distinti, con esattezza, da quelli degli altri soggetti della sicurezza. Tra essi spiccano quelli di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori sia degli obblighi di legge sia delle disposizioni in materia;
- verificare nei lavoratori l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

La novità accennata della formazione trova, peraltro, un riconoscimento anche tra "le misure generali di tutela" (vale a dire i principi in materia di sicurezza sul lavoro), in specie all'art. 15, comma 1, lett. o). Conseguente alla maggiore linearità del ruolo e dei compiti, è il regime sanzionatorio relativo alla figura. L'art. 56 individua i profili di responsabilità che "coprono" tutti i compiti di cui all'art. 19, prevedendo, sia pure in misura diversa, arresto e ammenda per ognuna delle violazioni, con esclusione dell'obbligo di frequentare la formazione punita con la sola ammenda da 300 a 900 euro.

Il ruolo del lavoratore

Caratterizzata da sostanziale continuità normativa è la figura del lavoratore. A parte quanto detto sull'estensione della nozione che include i non-dipendenti, il nuovo testo, come il Dlgs 626/1994, dà al lavoratore un importantissimo ruolo da svolgere. Il disegno organizzativo prefigurato dal nuovo decreto presuppone, infatti, un soggetto attivo e responsabile del proprio ambito di azione individuale. Il lavoratore deve, in linea generale:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di profili utili ad interpretare, dal punto di vista giuridico ed organizzativo, tale figura, ma che non producono (almeno per ciò che riguarda strettamente il nuovo decreto) conseguenze sul piano sanzionatorio. L'art. 59, infatti, non li menziona come ipotesi di violazione soggetta a sanzione.

Tutte **soggette a sanzione penale** sono, invece, le violazioni inerenti ai vari profili di obbligo previsti all'art. 20, comma 2, dalla lett. *b*) alla *i*). Di conseguenza, il lavoratore, a pena dell'arresto fino ad un mese e all'ammenda da 200 a 600 euro, deve:

- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- impiegare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

È da notare e da sottolineare che la sanzione penale si "estende" anche agli ulteriori obblighi del lavoratore di:

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali deficienze di mezzi e di dispositivi di protezione;
- comunicare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo e disposti dal medico competente;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Ulteriore novità del nuovo decreto rispetto a quello n. 626 (anche se il profilo era già previsto all'art. 6, L. n. 123 del 2007) è l'obbligo, a carico dei lavoratori anche autonomi che lavorano in regime di appalto o di subappalto presso un altro datore di lavoro, di esporre una specifica tessera di riconoscimento. Per l'inosservanza di tale compito il lavoratore può subire una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

Il rappresentante per la sicurezza

Una delle "richieste" della legge delega era anche quella di intervenire per un rafforza-

mento della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il nuovo decreto soddisfa tale richiesta prevedendo una tripartizione della figura, che comprende:

- il rappresentante per la sicurezza (a livello di ente);
- quello per la sicurezza territoriale;
- quello di sito produttivo.

Nel caso dell'ente locale, dell'Asl, dell'università e dei ministeri è da ritenere che la figura significativa sia, sostanzialmente, solo quella a livello di ente, non avendo le altre due figure ragione giuridica di esistenza, con la conseguenza che la consultazione e partecipazione dovrà avvenire con i referenti del passato.

Nei contenuti previsti dal decreto (che rappresentano un minimo ampliabile con la contrattazione collettiva), non si modificano gli "spazi di azione" del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50). A parte il rinvio ad eventuali integrazioni in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante conserva quanto già previsto dal Dlgs 626/1994. Ne emerge, nel complesso, un ruolo di importante interlocutore e di "stimolatore" del datore di lavoro (e dei suoi collaboratori presenti nella struttura per la sicurezza). Per citare alcune delle specifiche attribuzioni (art. 50, comma 1), ad esempio, egli:

può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'amministrazione o unità lavorativa;
- deve essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- deve ricevere le informazioni e la documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- deve ricevere una formazione adeguata;
- può promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti e fare proposte in merito all'attività di prevenzione. Il nuovo decreto conferma, inoltre, quanto previsto nella L. n. 123/2003 circa l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza in un'unica giornata elettorale su tutto il territorio nazionale, da fissare con un decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

Un'organizzazione "orientata" ed effettiva

Esaminata la normativa in merito all'organizzazione per la sicurezza nel pubblico impiego, contenuta nel nuovo decreto, vi è l'esigenza di esprimere due "considerazioni di fondo". Una prima attiene al bene da proteggere, la salute, che, come si è detto, è inteso nel nuovo decreto come benessere a tre dimensioni. Questo incide sulla progettazione dell'organizzazione che deve, di conseguenza, essere adeguata a quella novità e, soprattutto, deve orientarsi verso essa. Un esempio, in tal senso, è la composizione del Spp, che dovrà essere integrato da quei ruoli della Funzione specializzata R.U. o da quelle figure esterne necessarie (psicologi del lavoro, organizzativisti, ecc.) competenti in materia di benessere mentale e relazionale. Un altro esempio è la necessità di una particolare attenzione ai profili "soft" dell'organizzazione (ad esempio, gli stili di *leadership* da diffondere e da praticare all'interno dell'ente). Una seconda considerazione

è da fare su un ben diverso profilo organizzativo. Lo “spunto” è offerto dalla previsione di cui all’art. 30 del nuovo Codice. Tale disposizione pone, sia pure come onere e non come obbligo giuridico, la creazione di un “*modello di organizzazione e di gestione*”. Tale aspetto organizzativo, ad una prima lettura, sembrerebbe non riguardare per nulla gli enti pubblici non economici (e quindi non interesserebbero, ad esempio, comuni e province, Ausl, ministeri e così via), essendo destinatari della norma specifica solo le realtà *profit* e del Terzo settore (art. 1, comma 2) ed essendone, invece, esclusi, espressamente (comma 3 dello stesso articolo), Stato, enti pubblici territoriali ed altri enti pubblici non economici. Dal punto di vista giuridico è, in linea di massima, così. Tuttavia vi è, nella norma, un’implicita presa d’atto, rilevante sul piano organizzativo anche per enti locali, Ausl, scuole, università e ministeri: **l’organizzazione di base, presente nel decreto e qui commentata negli aspetti salienti, non è considerata, dallo stesso legislatore, sufficiente a prevenire determinati gravi fatti** (ad esempio, la morte o una malattia insanabile o la perdita di un arto del lavoratore), ma **richiede “un plus”: un sistema organizzativo per l’adempimento degli obblighi di legge** (che si aggiunge all’ordinaria organizzazione imposta dal decreto). Questa “richiesta organizzativa” diretta, come un onere, a tutte le organizzazioni diverse da quelle pubbliche non economiche, si indirizza in qualche modo, non come obbligo giuridico, ma, implicitamente, sul piano della “buona tecnica organizzativa”, anche agli enti locali: vi è nell’organizzazione ordinaria per la sicurezza prevista dal decreto una lacuna organizzativa colmabile con l’introduzione di un “*sistema organizzativo e di gestione*” che renda effettiva l’attuazione della “*politica dell’amministrazione*” per la salute e la sicurezza, non mantenendola ad un livello semplicemente formale ed apparente.

Forze armate

Guida agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro

1. Gli adempimenti di sicurezza in ambito militare

1.1 Premessa

La normativa generale sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è contenuta, come noto, nel Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. L'art. 3, comma 1 del decreto afferma che le disposizioni prevenzionali si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Immediatamente dopo, al comma 2, si stabilisce che nei riguardi delle Forze armate e di altre organizzazioni speciali, le disposizioni del Dlgs 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.

L'attuazione della disposizione normativa in questione è avvenuta con il Capo I del Titolo III del Libro I del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, S.O.).

Infatti, l'art. 244 del regolamento stabilisce che il Capo I in argomento, tenuto conto dei principi, delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell'Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all'estero. Lo stesso Capo I si applica anche alle attività lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.

L'articolo 184, comma 1, del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O., ribadisce che la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. A tal fine, i limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel testo unico regolamentare (Dpr 15 marzo 2010, n. 90), emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si tenga presente che le norme generali di interesse dell'Amministrazione della difesa sono contenute negli articoli 3 (Campo di applicazione), 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), 13 (Vigilanza), 32 (Capacità e requisiti

professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni), 38 (Titoli e requisiti del medico competente), 41 (Sorveglianza sanitaria) e 74 (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Dlgs 81/2008. In particolare la disciplina regolamentare, contenuta nel Capo I, Titolo III, Libro I, del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 tiene conto:

- a) dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del Dlgs 81/2008, ove tra l'altro è previsto che il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sia individuato dall'organo di vertice delle stesse tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività;
- b) dell'articolo 3, comma 2, del Dlgs 81/2008, in precedenza commentato;
- c) dell'articolo 13, comma 3, del Dlgs 81/2008 il quale prevede che restino ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono competenti, altresì, in materia di vigilanza nelle aree riservate o operative ed in quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.

A completare il quadro normativo relativo alla tutela dei lavoratori in campo militare, occorre accennare anche agli articoli 185 e 186 del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66. Il primo concerne la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa e il secondo riguarda altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

In particolare, l'articolo 185 prevede che, a norma dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attività detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

L'articolo 186 ribadisce invece l'applicazione, nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività svolti dalle forze armate e tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, delle speciali norme in materia di:

- lavoro notturno, di cui al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532,
- tutela dei lavoratori da esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36
- tutela dai rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187

I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

1.2 Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate

L'art. 3, comma 2 del Dlgs 81/2008, dopo aver disposto che le disposizioni prevenzionali si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, stabilisce che nei riguardi delle Forze armate e di altre organizzazioni speciali,

le disposizioni del Dlgs 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.

Secondo l'art. 245 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l'altro:

- a) l'unicità di comando e controllo;
- b) la capacità e la prontezza d'impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all'estero;
- c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonché la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008, in base al quale non costituiscono DPI le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

Negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, devono essere salvaguardate, fra l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:

- a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonché degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l'assolvimento dei compiti d'istituto;
- b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
- c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell'Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza.

1.3 Individuazione del datore di lavoro

A norma dell'articolo 246 Dpr 15 marzo 2010, n. 90, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti

che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa. In deroga a quanto sopra previsto, nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono però responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici aventi autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Per le unità navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilità grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonché ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti. Per il personale dell'Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo. Tale articolo prevede infatti che, nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonché il Segretario generale della difesa per le aree

tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro, tenuto conto delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo. Si ricorda, in proposito, che l'articolo 2, comma 1, lett. b) del Dlgs 81/2008 prevede che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Con specifici provvedimenti possono essere altresì attribuite alcuni obblighi propri del datore di lavoro a unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.

1.4 Individuazione dei dirigenti e preposti

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per:

- *“dirigente”*: il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell'Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- *“preposto”*: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

1.5 Comunicazioni, denunce e segnalazioni

L'articolo 248 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 prevede che le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei

carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanità militare comunica all'Inail e all'Ipsema i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare; i predetti dati sono:

- adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori;
- comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
- comunicati in forma anonima e per fini statistici.

L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, è sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alle strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 252 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90. Tali strutture che ricevono le comunicazioni, provvedono a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.

Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo. Le medesime comunicazioni o segnalazioni sono comunque inoltrate anche alla Direzione generale della Sanità militare. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti del Dpr 15 marzo 2010, n. 90.

1.6 Servizio di prevenzione e protezione

Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, è costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell'Amministrazione della difesa, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonché di adeguata abilitazione di sicurezza. Il personale del servizio è individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati. Nelle attività operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attività. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell'Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi

anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo più organismi dislocati anche oltre l'ambito comunale.

1.7 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In base a quanto disposto dall'articolo 250 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.

I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.

I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90).

Si ricorda che il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

- a) il «consiglio centrale di rappresentanza» (COCER);
- b) i «consigli intermedi di rappresentanza» (COIR);
- c) i «consigli di base di rappresentanza» (COBAR).

Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.

In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti descritti in seguito e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnala un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti.

I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66, titolo IX, capo III e al libro IV del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, titolo IX, capo I.

In particolare, i militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte. Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale "per motivi di servizio". L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare. I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti

e avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili. Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:

- formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo 1478 del Codice;
- rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
- avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate;
- svolgere attività che sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
- promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;
- assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico. Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti; esso ha la seguente durata:

- per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): quattro anni;
- per i militari della categoria C (volontari): quattro anni;
- per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
- per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata rispettivamente negli articoli 876 e 877 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90.

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

- cessazione dal servizio;
- passaggio ad altra categoria;
- trasferimento;
- perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti all'articolo 889, comma 5, lettere a), b), e) e f) del Dpr 15 marzo 2010, n. 90;
- aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia. Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza, prevalgono le motivate necessità d'impiego dell'Amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza. I delegati presso il COCER se trasferiti a unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso. I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati a un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti. Se ciò non è possibile si procede a elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati

delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente negli articoli 933 e 934 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90.

Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incarico è trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.

L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non può rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
- b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
- c) perdita di uno o più requisiti per la designazione;
- d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, l'autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

1.8 Formazione, informazione e addestramento

Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa. L'attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questi individuati, comprenderà seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento. L'attività

formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresì rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1.9 Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

In base a quanto disposto dall'articolo 252 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, istituiscono apposite strutture ordinarie cui compete il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

All'interno delle strutture ordinarie sono costituite distinte unità organizzative concernenti, rispettivamente, le attività di prevenzione e quelle di vigilanza.

Le unità organizzative di prevenzione:

- a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
- b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
- c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
- d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa.

L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lett. s), del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 coordina le strutture di vertice delle Forze armate.

1.10 Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari

Le attività lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle in seguito evidenziate, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto

dell'integrità dell'ambiente. Le attività dell'Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui all'articolo 259 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l'altro:

- a) le procedure tecnico-operative adottate nell'ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull'impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;
- b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti dal mandato;
- c) le procedure d'azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;
- d) gli speciali capitolati d'opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto.

A norma dell'art. 253 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, inoltre:

- le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. Tale disposizione si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89¹ e 92² del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66.

¹ **Art. 89** *Compiti delle Forze armate*

1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.

2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

² **Art. 92** *Compiti ulteriori delle Forze armate*

1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità

- nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l'evacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumità, agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;
- negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonché nelle strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve essere verificata periodicamente l'efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso;
- nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all'articolo 89, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali norme di cui al decreto

tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:

- a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
 - b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
 - c) ripristino della viabilità principale e secondaria;
 - d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
 - e) trasporti con mezzi militari;
 - f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
 - g) emissioni di dati meteorologici;
 - h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe;
 - i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
 - l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
 - m) rilevamento idroceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
 - n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
 - o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
 - p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
 - q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successive modifiche o integrazioni, nonché le altre specifiche disposizioni vigenti in materia nell'ambito dell'amministrazione della difesa.

Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa, ove necessario, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposto al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego. L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilità, con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del titolo III del libro III del Dpr 15 marzo 2010, n. 90.

1.11 Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti. Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego. In caso di indisponibilità del personale, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilità dell'impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzio-

ni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.

1.12 Valutazione dei rischi

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, la responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lett. *d*) del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali. I dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lett. *d*), del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, affinché ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti:

- a*) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;
- b*) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;
- c*) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.

Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del Codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è effettuata dal datore di lavoro se ne è segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attività espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa. Nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresì, delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dell'articolo 253 del medesimo regolamento.

1.13 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, al fine di tutela delle informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:

- a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività dell'Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione;
- b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attività di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

Il documento di valutazione dei rischi interferenziali, sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore, se contiene inevitabili informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:

- a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
- b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 245 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90.

1.14 Tessera di riconoscimento

L'articolo 1496, comma 2, del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66 prevede che, al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.

1.15 Funzioni di medico competente

Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 253 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, è riconosciuto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare. La Direzione generale della sanità militare istituisce un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio appositamente individuati. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che dispone che, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente sia necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66. Tale articolo prevede che, per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, è effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle con-

venzioni di cui sopra, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici. Se il datore di lavoro non ha disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di riserva, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente:

- a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;
- b) se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.

Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 929 del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66 e del libro IV, titolo II, capo II del Dpr 15 marzo 2010, n. 90. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell'Amministrazione della difesa, la Direzione generale della sanità militare:

- a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
- b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
- c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.

1.16 Comunicazioni, segnalazioni e documenti

Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo

40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alla Direzione generale della sanità militare, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-cooperativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La Direzione generale della sanità militare provvede:

- alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;
- alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.

1.17 Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze

Ai fini dell'attività di vigilanza, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro:

- a) l'impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all'estero;
- b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
- c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;
- d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto;
- e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 233 del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66, nonché le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;
- g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.

Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonché le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'eser-

cizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attività o ubicati uno o più luoghi di lavoro, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

1.18 Vigilanza

1.18.1 Istituzione dei servizi di vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 259 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90 è effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa appositamente individuato. Ai fini di cui sopra, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato decreto. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.

1.18.2 Organizzazione dei servizi di vigilanza

L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unità organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui sopra è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice che ne definiscono, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltà del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.

1.18.3 Funzioni dei servizi di vigilanza

L'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:

- a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;
- b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
- c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attività formative;
- d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.

Le unità organizzative di vigilanza d'area:

- a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;
- b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;
- c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
- d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
- e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.

Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attività di cui all'articolo 259 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del regolamento:

- l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del regolamento;
- il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorità giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attività, svolgendo ogni indagine e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria. Se è necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di

cui al regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

1.18.4 Personale addetto ai servizi di vigilanza

Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti in seguito indicati e nominato secondo le procedure illustrate nel paragrafo precedente.

Tale personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di secondo grado;
- ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell'area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a «B3», in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa;
- possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;
- non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;
- non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
- aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;
- non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
- non essere sottoposto a procedimento penale;
- non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
- non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni;
- essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
- non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale dei servizi di vigilanza non può rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo può essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorità di vertice, per una delle seguenti cause:

- perdita di uno o più requisiti per la nomina;
- cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale;
- trasferimento ad altra sede o incarico;
- accertata negligenza nell'attività ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall'interessato.

Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.

Il personale nominato non può prestare, ad alcun titolo, attività di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

1.19 Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri

A norma dell'articolo 264 del Dpr 15 marzo 2010, n. 90, all'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.